

## DIRITTO CAMERALE ANNUALE 2021

1. Soggetti tenuti al pagamento
2. Soggetti esonerati dal pagamento
3. Termini e modalità di pagamento
4. Mancati o ritardati pagamenti
5. Gli importi del diritto
6. Definizione di fatturato
7. Deducibilità del diritto annuale

Al fine del corretto versamento del diritto annuale 2021, sarà necessario verificare ogni singola Camera di Commercio di competenza al fine di accertare la "tariffa applicata" e se ha richiesto ed ottenuto la maggiorazione del 20% degli importi del diritto annuale.

### 1. Soggetti tenuti al pagamento

Sono obbligati al pagamento dei Diritti Camerali per l'anno 2021 tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese al 1° gennaio di ogni anno, nonché le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese nel corso dell'anno di riferimento.

Nel caso di trasferimento della sede legale o principale dell'impresa in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio in cui è ubicata la sede legale al 1° gennaio.

Sono obbligati al versamento tra gli altri anche le seguenti imprese:

- in **amministrazione straordinaria** (fino a quando viene autorizzato l'esercizio dell'impresa);
- in **liquidazione volontaria**;
- rese **inattive dopo l'iscrizione** nel Registro delle Imprese;
- che, pur avendo comunicato la **cessazione** dell'attività, **non** hanno provveduto alla **cancellazione** dal Registro delle Imprese;
- **confiscate** o **sequestrate** (Nota Ministero Sviluppo Economico 21.5.2012, prot. n. 0117965).

Si precisa che dal 1° gennaio 2011 sono obbligati al versamento del diritto annuale in misura fissa anche i soggetti iscritti solamente al REA (ad esempio, associazioni ed enti non profit).

Di conseguenza:

### **Imprese iscritte o annotate nella Sezione Speciale del Registro Imprese.**

Le società che si **iscrivono dal 01/01/2021** nella Sezione Speciale del Registro delle Imprese sono tenute a versare i diritti entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione o di annotazione, tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale.

### **Imprese iscritte nella Sezione Ordinaria del Registro Imprese**

Le società che si **iscrivono dal 01/01/2021** nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese sono tenute a versare i diritti sotto indicati entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione o di annotazione, tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale.

Le nuove unità locali, che si iscrivono nel corso del 2021, appartenenti ad imprese già iscritte nel Registro delle Imprese, sono tenute al pagamento di un diritto pari al massimo al 20% di quelli definiti per la sede legale o principale dell'impresa.

I soggetti cessati (e cancellati dal Registro Imprese) nel corso del 2021 sono tenuti al versamento del diritto annuale in misura intera, indipendentemente dai mesi di effettivo esercizio dell'attività.

## **2. Soggetti esonerati dal pagamento**

I soggetti esonerati dall'obbligo del pagamento del diritto annuale sono:

- imprese nei confronti delle quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa nell'anno 2020 (salvo eventuale esercizio provvisorio dell'attività);
- imprese individuali che hanno cessato l'attività durante l'anno 2020 ed abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30.01.2021;
- società ed altri enti collettivi che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione durante l'anno 2020 ed abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30.01.2021;
- le società cooperative nei confronti delle quali l'Autorità Governativa abbia adottato un provvedimento di scioglimento nell'anno 2020.

Pertanto, la cessazione dell'attività da parte delle imprese senza la cancellazione dal Registro delle Imprese non è causa di esonero.

## **3. Termini e modalità di pagamento**

I diritti camerali devono essere versati, salvo proroghe ad oggi non presenti, entro il **30 giugno 2021**, oppure entro 30 giorni dalla data di scadenza con la maggiorazione dello 0,40%.

Per i **soggetti Ires** il versamento dovrà essere effettuato:

- entro l'ultimo giorno del 6° mese successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d'imposta;

- entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o rendiconto, nel caso in cui tale approvazione avvenga oltre quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio;
- entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui il bilancio o rendiconto doveva essere approvato, in mancanza di approvazione dello stesso.

Per quanto riguarda il pagamento si compila il modello F24, sezione "Imu ed altri tributi locali". Si ricorda che tutti i **soggetti in possesso di partita IVA** sono tenuti ad effettuare il versamento con il modello **F24 esclusivamente con modalità telematiche**.

Particolare attenzione va dedicata alle unità locali in più province:

- nello spazio codice ente si indica la sigla della Provincia della Camera di Commercio destinataria del versamento;
- nelle colonne si indicano il codice tributo 3850 e l'anno 2021;
- se sono dovuti diritti a più Camere di Commercio, per ciascuna si utilizza una riga, indicando le rispettive sigle ed i rispettivi codici e importi;
- nel caso in cui un'impresa nella stessa provincia abbia la sede e almeno un'unità locale o diverse unità locali, l'importo da indicare nel modello F24 è la somma di tali cifre.

**N.B.:** Dall'anno 2016 sono state introdotte importanti novità in merito al pagamento del diritto annuale. La prima è relativa alla modalità di trasmissione **dell'informativa inerente al pagamento del diritto annuale che sarà inviata utilizzando esclusivamente il canale di invio tramite posta elettronica certificata (PEC)** (per i soli soggetti obbligati a munirsi di Pec – C.M. Sviluppo economico 22.12.2015, prot. n. 279880), utilizzando la casella dichiarata dall'impresa al Registro delle Imprese. Pertanto non arriverà nessuna informativa cartacea se non per i soggetti per i quali non è ancora previsto l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (quali ad esempio i soggetti iscritti solo al REA o i consorzi). Le imprese che, a causa di una PEC non più valida, dovessero ricevere l'informativa in formato cartaceo dovranno provvedere al più presto a ripristinare la validità e/o comunicare una nuova casella di posta elettronica al Registro delle Imprese.

Un'altra novità è relativa alla messa a disposizione di tutte le imprese di un **nuovo sito internet di informazione e calcolo del diritto annuale da versare** (<http://dirittoannuale.camcom.it>) attraverso il quale sarà possibile effettuare le seguenti operazioni:

- avere accesso alla normativa di riferimento sul diritto annuale;
- **calcolare l'esatto importo da versare alla scadenza ordinaria del versamento;**
  - *ottenere la risultanza del calcolo direttamente al proprio indirizzo di posta elettronica certificata;*
  - **procedere al pagamento del diritto dovuto per il 2021** attraverso la piattaforma **Pago PA**, in alternativa al modello F24;
- consultare le pagine informative relative ai servizi offerti dalla Camera di Commercio.

L'accesso sarà possibile da parte di tutte le imprese **senza necessità di autenticazione**.

#### **4. Mancati o ritardati pagamenti**

In caso di omesso o insufficiente versamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio, è possibile avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, di cui all'art. 13 del D. Lgs. 472/1997, sanando spontaneamente la violazione:

- pagando contestualmente il tributo dovuto;
- pagando gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- pagando la sanzione in misura ridotta.

**Si ricorda che il comma 1, lettere a) e b) dell'articolo 6 del Decreto 54/2005 fissa, quale fonte normativa autonoma, le sanzioni applicabili al diritto annuale.**

L'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento delle somme dovute a titolo di interessi e sanzioni nel caso di tardivo od omesso versamento del diritto camerale annuale:

- cod. 3850: per omesso versamento del diritto camerale annuale;
- cod. 3851: interessi per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale;
- cod. 3852: sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale.

#### **5. Gli importi del Diritto**

**Le imprese che al 1° gennaio 2021 erano già iscritte nella Sezione Speciale del Registro delle Imprese ed i soggetti iscritti al REA, versano un diritto annuale determinato in misura fissa per ciascuna sede e per ciascuna unità locale.**

**Tutte le altre imprese che al 1° gennaio 2021 erano già iscritte nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese, ancorché annotate nella sezione speciale, devono pagare secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale, un diritto commisurato al fatturato IRAP dell'esercizio 2020 mediante l'applicazione di aliquote a scaglioni successivi dello stesso fatturato.**

##### **Unità locali**

Le imprese che esercitano l'attività economica anche attraverso unità locali devono versare, **per ogni unità** e alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto proporzionale a quello dovuto per la sede principale.

**Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero** devono versare per ciascuna di esse in favore della Camera di Commercio nel cui territorio competente sono ubicate, un diritto annuale ridotto.

## 6. Definizione di fatturato

Il fatturato IRAP, desumibile dalla dichiarazione IRAP 2021 relativa al 2020, corrisponde alla somma di quanto esposto nei righi seguenti:

	FATTURATO IRAP 2020
	QUADRO - SEZIONE - RIGHI DICH. IRAP 2021
Società di capitali	Quadro IC - Sezione I – Righi IC1 + IC5
Società di persone	Quadro IP - Sezione I - Rigo IP1
Società di persone (che hanno esercitato l'opzione per la determinazione della base imponibile secondo le modalità delle società di capitali e degli enti commerciali)	Quadro IP - Sezione II - Righi IP13 + IP17
Ente creditizio e finanziario	Quadro IC -Sezione II – Righi IC15 + IC18
Impresa di assicurazione	Somma dei premi e altri proventi tecnici (voci I.1,I.3,II.1,II.4 del conto economico)
Società/enti che esercitano in via esclusiva e prevalente l'assunzione di partecipazioni in enti diversi da quelli creditizi e finanziari	Quadro IC - Sezione I - Sezione II – Righi IC1 + IC5 + IC15 Quadro IP – Sezione II – Righi IP13 + IP17 + IP18 (società di persone)

Va comunque evidenziato che, secondo quanto specificato dal Ministero Sviluppo Economico:

- i soggetti che compilano più sezioni dello stesso quadro della dichiarazione IRAP ovvero più quadri IRAP devono sommare i valori riportati nelle diverse sezioni e nei diversi quadri;
- i soggetti in regime forfetario tengono conto dei seguenti dati, a seconda della natura giuridica:

Società di capitali	Quadro IC -Sezione V - Somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari riportati nelle scritture contabili
Società di persone	Quadro IP – Sezione III - rigo IP47

## 7. Deducibilità del diritto annuale

Si rende opportuno ricordare che i **diritti camerali sono deducibili dal reddito d'impresa** nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento.

Cordiali saluti.

Per A.GI.SCO.

dott. Francesco Lerro